

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1190

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ALPINO, BADINI CONFALONIERI, BIAGGI FRANCAANTONIO, SPADAZZI

Presentata il 14 maggio 1959

Riapertura dei termini per la presentazione delle domande per pensioni di guerra di cui all'articolo 118 della legge 10 agosto 1950, n. 648

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 10 agosto 1950, n. 648, sul riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra, ha lasciato, di norma, invariati i termini di cui alla precedente legislazione per la presentazione delle domande dirette ad ottenere le pensioni stesse. Per la presentazione di tali domande, nella generalità dei casi, la legge suddetta prescrive un termine di cinque anni a partire dalla cessazione dal servizio o dall'evento dannoso. Con l'articolo 118 della legge stessa, però, furono riaperti, in via del tutto eccezionale, i termini già scaduti per la durata di due anni dalla pubblicazione della legge.

Il motivo dell'eccezionale facilitazione doveva essere ricercato in considerazioni di ordine pratico e di umana equità. Molti interessati, infatti, sebbene portassero nel proprio fisico le dolorose conseguenze del dovere compiuto al servizio della Patria, non avevano avuto la sollecitudine di esplicitare le necessarie pratiche per il riconoscimento della loro infermità, o di tale infermità non avevano riconosciuto la effettiva portata e gravità, non essendosi manifestata con segni esteriori riconoscibili. Aggiungasi che la ricostruzione della documentazione necessaria, dato il caos sopravvenuto alla sconfitta, in molti casi si era rivelata di estrema difficoltà quando non addirittura impossibile.

Orbene, dal gran numero delle domande per pensioni di guerra pervenute, dopo lo scadere del termine supplementare concesso, al Ministero del tesoro, deve obiettivamente riconoscersi che il termine di due anni non è stato sufficiente alla regolarizzazione di molte situazioni. E sembra perciò logico che le stesse considerazioni che hanno indotto il legislatore del 1950 a prolungare di due anni i normali termini dovrebbero essere vevoli per riconoscere oggi la necessità di una ulteriore riapertura dei termini, sia pure per un breve periodo.

Confidiamo che nell'esaminare questo problema si vorrà tener conto del fatto che di solito sono proprio i meno provveduti ed esperti fra i reduci che, dopo compiuto il loro dovere di cittadini e soldati, sono ritornati nelle loro isolate campagne e hanno trascurato di controllare le proprie condizioni di salute o si sono affidati a terze persone negligenze degli affari altrui, incorrendo, per un verso o per l'altro, nella decadenza dai loro diritti. Peraltro se è vero che, tra coloro le cui tardive domande giacciono al Ministero del tesoro e tra coloro che presenterebbero domanda in caso di riapertura di termini, ci potranno essere alcuni non aventi diritto alla pensione e se è del pari vero che l'esame delle domande comporterà supplementare lavoro alla nostra Amministrazione, è anche evi-

dente che tali motivi non sono sufficienti per sacrificare coloro che avrebbero diritto al riconoscimento della infermità da loro contratta al servizio del Paese in guerra per il solo fatto del mancato rispetto di termini perentori.

Per questi motivi confidiamo vorrete approvare la nostra proposta di riapertura

di termini per un periodo che, essendo di sei mesi, sarebbe pur nella sua brevità, sufficiente a sanare le più dolorose situazioni. L'Amministrazione statale, d'altro canto, avrebbe la sicurezza di un termine fisso, ben definito, oltre il quale altre domande di pensione sarebbero inammissibili.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

I termini di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* dell'articolo 118 della legge 10 agosto 1950, n. 648, si intendono riaperti per un periodo di sei mesi a partire dall'entrata in vigore della presente legge.